



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Prot.n. 202100704

Bari, 22.03.2021

AI TITOLARI/DIRETTORI DELLE  
FARMACIE DI BARI E BAT

e p.c.

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della provincia di Bari

[ba@cert.omceo.it](mailto:ba@cert.omceo.it) [info@omceo.bari.it](mailto:info@omceo.bari.it)

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della provincia BAT

[segreteria.bat@pec.omceo.it](mailto:segreteria.bat@pec.omceo.it) [info@omceobat.it](mailto:info@omceobat.it)

**OGGETTO: Illecita operazione di presa in carico della ricette dematerializzate in assenza di espressa autorizzazione da parte del paziente.**

Viene segnalato a quest'Ordine che alcuni pazienti, recandosi presso la farmacia da loro prescelta, hanno riscontrato l'impossibilità di accedere alla prestazione farmaceutica, poiché la ricetta dematerializzata inserita dal proprio medico negli archivi del SAC/SAR risulta presa in carico in maniera esclusiva da parte di un'altra farmacia.

Al riguardo, si rammenta che in relazione alle attività eseguite dal medico prescrittore e dal farmacista in fase di erogazione della prescrizione, la ricetta dematerializzata cambia il proprio "stato" assumendo valori che vengono registrati negli archivi del SAC/SAR.

In particolare, le attività eseguite dal medico e dal farmacista, determinano il cambiamento dello stato della prescrizione dematerializzata, così come risulta dalla seguente tabella e disciplinato dal D.M. del 2.11.2011 (*Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16, del decreto legge n. 78 del 2010*):

Stato processo	Descrizione	Azione
3	Ricetta da erogare	Inserimento della ricetta dematerializzata negli archivi del SAC, pronta per essere erogata.
5	Ricetta in corso di erogazione	Visualizzazione della ricetta dematerializzata e presa in carico in maniera esclusiva da parte di un solo erogatore. L'azione di rilascio della ricetta dematerializzata in visualizzazione esclusiva, riporta lo stato della stessa al valore 3.
8	Ricetta erogata	Erogazione di tutte le prescrizioni di una ricetta dematerializzata, in un unico momento, dopo una sospensione o alla fine dell'erogazione delle singole prescrizioni di una stessa ricetta dematerializzata.

A tal riguardo si evidenzia che la “sospensione della prescrizione” è una condizione che deve essere autorizzata espressamente dal paziente e può determinarsi solo a seguito della temporanea indisponibilità dei medicinali presso la farmacia, permanendo in tale stato fino alla completa erogazione di tutte le prescrizioni riportate in ricetta.

In tutti gli altri casi, la “presa in carico” della prescrizione dematerializzata in maniera esclusiva da parte di una farmacia, è assolutamente illegittima e rappresenta un’ipotesi di accaparramento di prescrizioni mediche, fattispecie espressamente vietata dall’art. 18 del Codice Deontologico del farmacista e che configura un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 ultimo comma c.c..

Pertanto, il farmacista, in assenza di legittime ipotesi di “sospensione”, deve assolutamente revocare l’operazione di “presa in carico” della ricetta dematerializzata, in modo che la stessa torni nello stato di **“ricetta da erogare”** e sia posta nella immediata disponibilità del paziente e di tutte le altre farmacie per la dispensazione dei medicinali prescritti.

Parimenti, il medico prescrittore deve astenersi sia dal definire accordi finalizzati alla trasmissione delle ricette direttamente alla farmacia, sia dal fornire al farmacista indicazioni relative al deposito di prescrizioni sul Fascicolo sanitario elettronico.

È di palese evidenza che condotte contrarie alle prescrizioni innanzi richiamate, poste in essere dal medico o dal farmacista, possono configurare un illecito penale, amministrativo e deontologico e incidono sull’efficacia e sull’efficienza del Servizio Farmaceutico, limitando, di fatto, il diritto di libera scelta della farmacia da parte del paziente, espressamente sancito dall’art. 15 della L. 475/1968.

Alla luce di quanto esposto, considerato che la erogazione delle prestazioni farmaceutiche fornite nell'ambito dei LEA costituisce garanzia per assicurare la qualità e la continuità del servizio di farmacia, a tutela della salute pubblica, si invitano i Titolari/Direttori di farmacia in indirizzo ad astenersi dal porre in essere condotte contrarie alle richiamate norme, con l'avvertimento che eventuali ed ulteriori segnalazioni in merito, saranno formalmente denunciate alle competenti autorità giudiziarie per l'espletamento dei dovuti accertamenti.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39)

[www.ordinefarmacistibaribat.it](http://www.ordinefarmacistibaribat.it)